

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Atto n. 199.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi di lieve entità e si inquadra nell'ambito del più ampio disegno di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica portate avanti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

l'obiettivo fondamentale è quello di rinvenire un punto di equilibrio capace di coniugare, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle della semplificazione e dell'alleggerimento dei controlli burocratici;

la relazione illustrativa del provvedimento specifica che nel corso dell'elaborazione del presente schema è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare e semplificare la procedura autorizzativa ordinaria (mo-

difica degli articoli 146 e 167 del codice) e definire meglio e allargare l'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica attraverso una modifica dell'articolo 149 del codice;

un ulteriore passaggio fondamentale per il completamento del disegno riformatore è la definizione della nuova pianificazione paesaggistica da elaborare in congiunta Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 143 del codice;

preso atto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso l'intesa sul testo, chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato e tenendo altresì conto di quanto emerso in sede di Conferenza Unificata;

considerato che:

il presente regolamento di semplificazione riguarda, secondo la relazione illustrativa, un'elevata percentuale di pratiche di autorizzazione paesaggistica; pertanto il regolamento, oltre ad introdurre forti elementi di efficacia e di efficienza nella gestione delle pratiche, anche a

vantaggio della funzionalità degli Uffici, comporterebbe favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti, aiutando a migliorare la gestione della nuova procedura entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

il regolamento consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo;

la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree *ex lege* « Galasso ») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che l'elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata contiene interventi già sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi

dell'articolo 146 del Codice, e lascia inviarle le esclusioni previste dall'articolo 149 del Codice medesimo;

all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre alla procedura di cui al comma 1, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari, qualsiasi successiva integrazione dell'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riservando la procedura di cui al comma 2 esclusivamente alle modifiche aventi natura meramente tecnica;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevede l'attestazione da parte del professionista abilitato della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « *ovvero la conformità alla normativa speciale disciplinante l'intervento progettuale* », allo scopo di fare salve le competenze regionali in materia di autorizzazione per gli elettrodomesti e le norme tecniche del CEI;

all'articolo 4, comma 6, è fatta salva l'autonomia dell'ente locale di concludere il procedimento in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente entro il termine di 25 giorni stabilito dal medesimo comma 6; tale previsione riproduce anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate, l'autodeterminazione in capo all'ente locale, prevista dall'articolo 146, comma 9 del codice, per il procedimento ordinario, che dispone che, « *in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione* »; per rendere più esplicita tale analogia, al citato articolo 4, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « *e rilascia l'autorizzazione* » con le parole « *e rilascia comunque l'autorizzazione* » ossia inserendo la locuzione « *comunque* » oppure « *in ogni caso* »;

al fine di chiarire che il provvedimento intende favorire la semplificazione organizzativa dei piccoli comuni e

non comporta aumento degli uffici comunali valutati il Governo l'opportunità di specificare, anche con una successiva apposita circolare, che gli uffici preposti per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica possono essere gli stessi utilizzati dalle amministrazioni comunali per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, valutati il Governo l'opportunità di prevedere che il parere del soprintendente non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice e, comunque, di rendere esplicita l'applicazione, anche per le procedure semplificate di cui al presente decreto, delle esclusioni previste dall'articolo 143, commi 3, 4 e 5, in ordine al procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

con riferimento all'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, valutati il Governo l'opportunità di specificare quanto segue:

al punto 5, dopo le parole « *modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici* » occorrerebbe inserire le parole « pubblici e privati », allo scopo di comprendere anche gli impianti di minimo impatto ambientale, quali i ponti radio, che rappresentano elementi necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

al punto 8 occorrerebbe chiarire che i « *gazebo* » non sono da intendersi quelli per la raccolta delle firme connessi a manifestazioni politiche o elettorali;

i punti 12, 13, 17, 18, limitatamente al mero allaccio alle infrastrutture a rete sia nel soprasuolo sia nel sottosuolo, 21, 29, 30, 38, 40 e 42 dovrebbero essere ricompresi nell'ambito degli interventi non

soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 149 del Codice, e ciò dovrebbe essere chiarito esplicitamente, anche con una successiva apposita circolare, per evitare che l'eventuale espulsione dall'elenco comporti i loro inserimento al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

al punto 18 (oltre al escludere esplicitamente l'autorizzazione paesaggistica per il mero allaccio alle infrastrutture a rete, come dal capoverso precedente) occorrerebbe aggiungere alla fine le parole: « *o in sottosuolo* », in quanto attualmente anche per gli impianti di allaccio interrati di distribuzione dell'energia elettrica e del gas a bassa pressione che interessano strade e relative pertinenze o aree urbanizzate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

al punto 19 occorrerebbe sostituire le parole: « *domestiche* » con « locali » e, inoltre, occorrerebbe sostituire l'altezza di 6 m, intesa quale altezza del palo, con 10 m, per i casi di linee elettriche, tenuto conto che il decreto ministeriale n. 449 del 1988 prevede un'altezza minima da terra del conduttore di 6 m che richiede un'altezza minima del palo di 10 m, e 6,30 m per i casi di linee telefoniche, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei pali telefonici; in tal senso occorrerebbe sostituire le parole: « *di altezza non superiore a metri 6* » con le parole: « di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30 »;

al punto 23 dopo la parola « *condominiali* », occorrerebbe inserire le parole « *parabole ed impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc* », allo scopo di comprendere anche i piccoli impianti necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

dopo il punto 23 occorrerebbe inserire le seguenti voci, dirette a semplificare il procedimento autorizzativo per l'installazione di ponti radio per impianti di telecomunicazioni elettroniche mobili,

che hanno un impatto di lieve entità di pari portata alle fattispecie previste nei punti 19, 22 e 23:

23-bis. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del D. lgs. 259 /2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a

6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

23-ter. modifiche e adeguamenti tecnici degli impianti di radiocomunicazioni elettroniche già esistenti, anche al fine di realizzare la coubicazione tra operatori.

OMISSIS

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Poiché non vi sono altri interventi il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore LEONI (*LNP*) propone di formulare un parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, in particolare invitando l'Esecutivo ad attivare immediatamente un tavolo congiunto con le Regioni e gli enti locali per modificare gli articoli 146 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa presente, inoltre, che la procedura semplificata prevista dallo schema di decreto non deve essere prevista per quegli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è affatto richiesta ed in tal senso illustra una serie di modifiche del testo in esame che appaiono opportune.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che la maggioranza appare orientata ad aumentare le tipologie e le dimensioni degli interventi da includere nella procedura semplificata. Rileva inoltre che sembra emergere anche una certa confusione concettuale tra i diversi livelli della pianificazione edilizia e di quella paesaggistica, che poco hanno a che vedere con il piano casa delle Regioni.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) interviene incidentalmente per far presente che l'inserimento delle fattispecie di cui ai punti 34 e 36 dell'allegato allo schema di decreto in esame rischia di ingessare eccessivamente l'attività amministrativa degli enti locali e di recare un ingiustificato pregiudizio ai cittadini che possono porre in essere le attività relative senza alcun onere a loro carico poiché le stesse rientrano tra quelle previste dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti il mandato al Relatore a redigere una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 10.

OMISSIS